



SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ARMATA (FISSA ED ISPETTIVA), PRESSO LA SEDE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ATER) DI MATERA, PER UN PERIODO DI 48 MESI.

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO
DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

INDICE

Premessa

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - OGGETTO

ART. 3 - DURATA

ART. 4 - VARIAZIONI

ART. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

ART. 6 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA

ART. 7 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA

ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 9 - AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 10 - CENTRALE OPERATIVA

ART. 11 - PERSONALE E PROGETTO DI SERVIZIO

ART. 12 - ADEMPIMENTI E ONERI DEL PERSONALE

ART. 13 - GESTORE DEL SERVIZIO E CONTATTI DEL FORNITORE

ART. 14 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

ART. 15 - OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

ART. 16 - ACCERTAMENTO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 17 - VERIFICA DI CONFORMITA'

ART. 18 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 19 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO E REVISIONE DEL PREZZO

ART. 20 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO E RISERVE

ART. 21 - SOPRALLUOGO

ART. 22 - POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 23 - CORRISPETTIVI

ART. 24 - PENALI

ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO

ART. 26 - GARANZIA

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 28 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 30 - RECESSO

ART. 31 - RISERVATEZZA

ART. 32 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 33 - NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E LEGALITA'

ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI

ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 37 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

PREMESSA

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Matera intende affidare il servizio di vigilanza attiva (fissa ed ispettiva) presso la propria sede perseguendo l'obiettivo di disporre di un servizio efficiente, tempestivo e razionale, in grado di mantenere adeguati livelli e sostenendo al contempo gli oneri economici coerenti ai livelli di servizio richiesti.

ART. 1 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, le parti contraenti verranno d'ora in poi denominate, per brevità, come segue:

DENOMINAZIONE	SPECIFICAZIONE
Stazione appaltante/Committente	ATER di Matera
Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dell'ATER di Matera
Direttore dell'Esecuzione del contratto	Dirigente dell'ATER di Matera competente alla gestione del contratto
Appaltatore/Fornitore/Istituto di Vigilanza	Affidatario del presente appalto
Responsabile del servizio per l'appaltatore	Persona designata dall'appaltatore, con potere di rappresentanza, responsabile della prestazione, con compiti di coordinamento del servizio a cui possono essere demandati anche compiti operativi. Il servizio è concordato con il Responsabile del procedimento e/o con il Direttore di esecuzione del contratto.
Responsabile del posto di guardia	Persona designata dall'appaltatore responsabile della prestazione a cui sono demandati compiti operativi specifici relativi alla sorveglianza del posto di guardia. L'attività del Responsabile del posto di guardia è coordinata dal Responsabile del servizio per l'appaltatore. Il Responsabile del posto di guardia ha la qualifica di G.P.G. (Guardia Particolare Giurata)
Centrale Operativa	La Centrale Operativa organizzata dall'appaltatore con funzione di supporto per lo svolgimento di tutti i servizi.
Guardia Particolare Giurata (G.P.D.)	Persona munita delle prescritte autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di Guardia Particolare Giurata incaricata dall'Appaltatore di svolgere i servizi previsti nel presente Capitolato.
Posto di Guardia	Punto presidiato di accesso alle strutture oggetto dell'appalto
Registro di Servizio	Documento predisposto dalla Ditta depositato presso ciascun posto di guardia in cui sono annotati quotidianamente le attività svolte. Il registro dei servizi può essere sostituito da sistemi alternativi purché abbiano uguale efficacia, garantiscano l'inalterabilità dei dati inseriti e i cui costi non gravino sull'Ente

ART. 2 OGGETTO

L'oggetto dell'appalto è rappresentato dall'insieme dei Servizi di Vigilanza privata, così come meglio descritti nel seguito, da erogarsi presso la Sede legale dell'ATER ubicata in Matera alla Via Benedetto Croce n.2.

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1932, n. 773 e s.m.i., il Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. e il D.M. n. 269/2010: "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi Istituti" e così come emendato con il D.M. n. 56/2015.

L'appalto è costituito da un Unico Lotto come di seguito specificato:

- Servizi di vigilanza privata armata attiva (fissa ed ispettiva) da svolgere presso la Sede dell'Ente.

ART. 3 DURATA

Il contratto di Appalto con l'operatore economico aggiudicatario della gara avrà una durata pari a 48 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto di appalto.

L'esecuzione del servizio ha inizio, a seguito di formale consegna, risultante da apposito verbale. L'amministrazione si riserva la possibilità di avviare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

Il mancato avvio del servizio determinerà la revoca dell'aggiudicazione e/o l'immediata risoluzione del contratto, qualora già sottoscritto, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore maggior danno.

Resta salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione, in caso di sopraggiunti motivi quali mutamenti di carattere organizzativo, insufficienti disponibilità di bilancio, ecc., di risolvere in tutto o in parte, l'appalto con semplice comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni.

ART. 4 VARIAZIONI

Nel corso del periodo contrattuale l'ATER di Matera, a proprio insindacabile giudizio, può ampliare, ridurre, temporaneamente o definitivamente, il servizio di vigilanza nella misura consentita dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

Il servizio è gestito con personale, mezzi ed organizzazione dell'appaltatore.

Il Servizio è supportato da una Centrale Operativa organizzata a cura e spese dell'Appaltatore attiva tutti i giorni per 24 ore su 24 ore e da un servizio di pronto intervento entro 10 minuti dalla chiamata.

La Centrale Operativa può essere allertata sia dal personale dell'Appaltatore sia dal Responsabile unico del procedimento sia dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La Centrale Operativa, inoltre, ha il compito di disporre gli interventi in caso di necessità e richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine finalizzate a salvaguardare l'incolumità delle persone e il patrimonio della sede aziendale.

Il Servizio di Vigilanza oggetto dell'appalto è finalizzato al mantenimento della sicurezza delle persone fisiche e delle strutture richiedenti, nonché alla protezione del patrimonio. Lo stesso servizio deve garantire la sicurezza degli uffici contro atti vandalici, furti, rapine e atti di violenza, controllare, vigilare sull'accesso alle strutture sopra indicate, prevenire i reati di qualsiasi genere, garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività istituzionali e di lavoro, vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni interne affinché le attività dell'ente siano svolte in sicurezza. L'attività di controllo e garanzia è estesa anche ai visitatori, ai lavoratori, nonché, alle ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture che hanno rapporti di lavoro con l'ATER di Matera.

Tali servizi, dettagliatamente descritti di seguito, sono finalizzati a garantire a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti aspetti:

- La sicurezza delle persone, delle cose e degli impianti;
- La prevenzione contro atti di sabotaggio, vandalismo e furti;
- Il pronto intervento in caso di danneggiamento, furto o altro;
- Gli interventi di ordine pubblico;
- Il controllo della chiusura-apertura delle porte, finestre secondo gli orari di operatività della sede;
- La salvaguardia e la tutela dell'integrità fisica dei visitatori, dei cittadini e del personale dipendente;
- Visite periodiche di controllo nell'ambito della struttura;

Il servizio dovrà essere assicurato presso la sede dell'A.T.E.R. sita in Matera alla via B. Croce n. 2, esclusivamente da Guardie Particolari Giurate dell'Istituto di Vigilanza che dovranno svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente capitolato nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il personale che è chiamato a erogare i Servizi di vigilanza attiva deve essere incaricato del "trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003". In particolare, il Fornitore deve dare appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. Il Fornitore s'impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.

Il personale deve svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

Il Fornitore deve garantire che ogni addetto abbia conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate sui:

- Rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia correlati ai luoghi di lavoro;
- Rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti del Soggetto Aggiudicatore;
- Comportamenti mirati a mitigare i rischi suddetti.

Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente relativa all'esecuzione delle attività e dei Servizi oggetto di gara, ivi inclusa la normativa in materia ambientale, le norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., oltre nel presente capitolato d'oneri nonché, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale dell'impresa uscente.

La vigilanza attiva armata di cui necessita l'A.T.E.R. si compone dei seguenti servizi:

- 1) Vigilanza fissa
- 2) Vigilanza ispettiva

ART. 6 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA

Per servizio di vigilanza armata si intende il servizio, svolto dalla Guardie Particolari Giurate, atto a evitare il verificarsi di eventi di natura criminale, nonché a sopperire gli stessi qualora si configuri una tale ipotesi.

Il Servizio, ai sensi del D.M. 269/2010, art. 3, comma 2, lett. b) e dell'Allegato D, Sezione III 3 b.2), prevede "la presenza continuativa della G.P.G. cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste", sia all'interno delle strutture che nelle aree esterne circostanti, con particolare attenzione ad accessi, androni e percorsi indicati, nei giorni e alle ore che saranno richiesti dalle Amministrazioni.

Il Servizio, reso secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile, è svolto dalla GPG presso l'A.T.E.R. di Matera con presenza continuativa per l'esecuzione delle operazioni di controllo antintrusione e di sorveglianza.

I servizi richiesti, con riferimento alle caratteristiche tecniche e prestazionali minime richieste, sono:

- presidiare degli accessi alla struttura con un posto di guardia in prossimità dell'accesso principale;
- piantonare e sorvegliare l'immobile;
- vietare l'ingresso nelle aree delle Amministrazioni di automezzi privi di autorizzazione;
- controllare e gestire l'accesso del personale dipendente, dei visitatori e dei fornitori, il flusso delle persone in entrata ed uscita registrando nominativi e verificando i documenti identificativi di persone non autorizzate (visitatori, fornitori, ecc.);
- rilasciare informazioni di cortesia;
- controllare i movimenti di persone e/o di cose in entrata e in uscita dagli accessi disponibili;
- eseguire perlustrazioni estemporanee, durante il turno di servizio, compatibilmente con il mantenimento dell'appropriato livello di sicurezza anticrimine e antinfortunistica,
- vigilare affinché non siano effettuati danneggiamenti, atti di sabotaggio, furti e deturpazioni alla sede ATER di Matera e dei beni in esso presenti. In particolare la GPG deve effettuare un accurato giro di controllo all'apertura (mattina) ed alla chiusura (sera) dello stabile, durante il quale deve spegnere eventuali apparati rimasti accesi, chiudere eventuali finestre aperte, controllare eventuali perdite di acqua nei bagni, ecc.;
- provvedere all'apertura, la chiusura e il controllo degli accessi (di persone, di merci e di automezzi muniti di contrassegno autorizzativo);
- provvedere alla chiusura/apertura, nonché alla verifica della chiusura dei cancelli, portoni e comunque di ogni accesso a fine turno lavorativo verificando che non siano presenti persone estranee;
- comunicare immediatamente all'amministrazione gli avvenimenti e/o le situazioni non facilmente risolvibili ed avvisare tempestivamente le autorità competenti nei casi di chiamate interne di emergenza;
- monitoraggio dell'uso degli impianti elevatori da parte degli utenti e intervenire in caso di blocco dei medesimi anche con manovre di emergenza per l'allineamento;
- controllo circa l'eventuale attivazione degli allarmi dell'impianto antincendio e intervenire in caso di principi di incendio, perdite di acqua, fughe di gas e di malore del personale o di terzi presenti nelle varie sedi (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);
- avvisare, in caso d'incendio o di altro pericolo grave immediato, il personale incaricato dell'attività di primo soccorso e lotta antincendio e indicare il luogo dell'emergenza; in caso di necessità deve contattare le autorità preposte al soccorso fornendo le prime indicazioni utili e facilitare il transito dei soccorritori;
- essere in costante contatto, mediante apparati radio ricetrasmittenti, con la propria centrale operativa, al fine di poter richiedere eventuali interventi di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco);
- provvedere alla custodia delle chiavi della sede, che saranno consegnate in uso alle sole persone autorizzate dall'Ater e provvedere alla tenuta dei registri;
- controllare comportamenti impropri nonché intervenire, solo se necessario, in caso di reato, e segnalare immediatamente alle forze dell'ordine;
- allontanare dall'A.T.E.R. di Matera le persone estranee all'attività dell'Ente stesso;
- provvedere su apposito registro e con periodicità mensile, alla verifica dell'integrità, dell'agibilità e del buon funzionamento delle uscite di emergenza provviste di dispositivi di apertura a semplice spinta (maniglione antipánico) e delle porte resistenti al fuoco (R.E.I.);
- provvedere su apposito registro e con periodicità settimanale, alla verifica del buon funzionamento delle luci di emergenza;
- conoscere perfettamente i luoghi da sorvegliare ed essere informato circa gli interventi di prima necessità da effettuare in caso di guasti, incendi e calamità varie;
- essere edotto sulle procedure di sicurezza e sull'ubicazione dei sistemi di sicurezza installati presso la sede dell'A.T.E.R.;
- indossare un abbigliamento adeguato, esprimersi correttamente in lingua italiana e mostrare sempre la massima disponibilità.
- aggiornare il Registro giornaliero delle attività;

Dotazioni Tecniche

Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, il Fornitore deve dotare la GPG addetta al Servizio di Vigilanza fissa, di almeno quanto segue:

- Ricetrasmittitore portatile, operante sulla frequenza di istituto, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio, con chiamata selettiva;
- Trasmittitore portatile personale per la segnalazione di "uomo disteso", ove tale prestazione non sia già incorporata nel ricetrasmittitore;
- Smartphone o tablet, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di effettuare telefonate di servizio.
- Disponibilità di Centrale operativa nel Territorio del Comune di Matera;
- Numero pattuglie dislocate nel territorio della provincia di Matera (almeno 3, la comprova del requisito sarà fornita esibendo le comunicazioni al Questore).

Le G.P.G. devono assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza come ad esempio la richiesta di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte del personale dell'Amministrazione in servizio e degli utenti.

ART. 7 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA

Il Servizio reso secondo le prescrizioni del quadro normativo applicabile, è svolto da almeno una GPG presso la sede dell'A.T.E.R. di Matera per il tempo necessario a effettuare i controlli richiesti.

Il Fornitore deve organizzare e mantenere attiva una pattuglia, composta al minimo da una GPG, operativa nelle fasce orarie e secondo le modalità richieste dell'Ente, idonea a effettuare presso la sede una serie di controlli finalizzati a garantire l'appropriato livello di sicurezza e a individuare potenziali situazioni anomale.

Il Servizio di vigilanza ispettiva è previsto per controlli presso la sede ATER di durata contenuta, con il fine di svolgere attività deterrente.

Il Servizio consiste in ispezioni certificate esterne e/o interne alla sede ATER di Matera, nel rispetto delle garanzie di sicurezza appresso elencate. Deve essere sempre disponibile un efficiente collegamento tra la/le GPG e la sala operativa.

Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, il Fornitore deve fornire alla GPG addetta al Servizio di vigilanza ispettiva almeno quanto segue:

- Ricetrasmittitore portatile, operante sulla frequenza d'istituto, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio, con chiamata selettiva;
- Trasmittitore portatile personale per la segnalazione di "uomo disteso", ove tale prestazione non sia già incorporata nel ricetrasmittitore di cui al punto precedente;
- Mezzo di trasporto efficiente, in buono stato di manutenzione e adatto alle condizioni operative e territoriali di esecuzione dell'ispezione;
- Smartphone o tablet, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di effettuare telefonate di servizio;
- Chiavi messe a disposizione dall'Ente per l'accesso alla sede per l'esecuzione dell'ispezione internamente alla stessa.

La dotazione minima del mezzo di trasporto è la seguente:

- Faro di profondità esterno orientabile;
- Estintore portatile omologato, di tipo universale, da 10 kg;
- Cassetta di primo soccorso, come da Allegato 2 del D.M. 388/2003;
- Torcia con sorgente d'illuminazione a LED;
- Radio ricetrasmittente sulla frequenza del Fornitore, con installazione fissa.

Gli addetti alla vigilanza dovranno certificare, sia il servizio di piantonamento fisso che ispettivo settimanalmente e sempre in caso di richiesta della Amministrazione. Il conseguente rapporto del singolo servizio svolto dovrà pervenire al direttore dell'esecuzione del contratto entro il giorno successivo alla chiusura della settimana lavorativa, indicando anche la presenza (specificandoli) o l'assenza di fatti rilevanti. Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato sistematicamente dal direttore dell'esecuzione del servizio. Durante il servizio di Piantonamento fisso giornaliero la guardia dovrà curare la sorveglianza degli ingressi. Dovrà provvedere, altresì, alla custodia delle chiavi, alla chiusura dei locali, alla vigilanza saltuaria all'esterno degli edifici. Prima della chiusura dovrà essere effettuata un'ispezione all'interno dei locali per rimuovere qualsiasi irregolarità che possa compromettere la sicurezza dei locali.

Il Fornitore nell'esecuzione di ogni tipo di vigilanza, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal contratto stipulato ed al capitolato ad esso allegato; non è possibile modificare prestazioni di propria iniziativa o scaturenti da richieste di operatori o personale dell'ATER.

ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Fornitore deve garantire la presenza costante di una GPG presso la sede dell'A.T.E.R. sita in Matera (CAP 75100) alla via B. Croce n. 2, stabile composto da n. 1 edificio con n. 4 piani e n. 4 accessi.

Le attività di vigilanza armata fissa dovranno essere eseguite secondo le modalità di articolazione dell'orario riportata nella seguente tabella:

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA FISSA SEDE ATER							
Tipo di servizio		Dalle ore	Alle ore	n. ore giorno	n. unita'	Giorni 48 mesi	Ore lavorate medie quadriennio
Feriale	dal lunedì al venerdì	7:30	14:30	7:30	1	1009	7.567,50
Feriale	Lunedì, mercoledì e giovedì	15:00	19:30	5:00	1	605	3.025,00
Totale ore di servizio stimate per anni 4							10.592,50

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:15 alle ore 14:45, e il lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14:45 alle ore 19:45 per un totale di n. 10.592,50 ore stimate per 48 mesi. Nei giorni festivi il servizio non sarà svolto.

Il servizio potrà essere eccezionalmente richiesto per altre giornate e per altri orari al di fuori di quelli indicati, a richiesta del Responsabile Unico del Procedimento e/o Direttore dell'Esecuzione del contratto da comunicarsi per iscritto.

L'orario di servizio ed i giorni potranno essere modificati con comunicazione scritta fatta dall'ATER, previo accordo con il legale rappresentante dell'Istituto di Vigilanza.

Il corrispettivo per ogni ora di lavoro si riferisce indifferentemente al servizio diurno, notturno e/o festivo.

Le ispezioni con punzonatura del numero complessivo di h. **517,5** in 48 mesi, saranno eseguite secondo le seguenti modalità:

- nei giorni dal lunedì alla domenica, l'effettuazione di n. 3 ispezioni notturne esterne dalle ore 22:00 alle ore 6:00 della durata minima di 5 minuti cadauna. Le ispezioni dovranno essere svolte ogni 2/3 ore circa. Il percorso e l'orario di ogni ronda deve essere necessariamente riportato nel registro di passaggio di consegna.
- nei giorni non lavorativi, n. 2 ispezioni diurne interne con punzonatura della durata minima di 10 minuti cadauna nelle seguenti fasce orarie: una ispezione durante la mattinata ed una ispezione durante il pomeriggio/serata.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere maggiori ore di lavoro.

Il corrispettivo per le maggiori ore di lavoro richieste dall'ente è determinato dal corrispettivo orario indicato nel contratto moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente svolte.

Il corrispettivo per ogni ora di lavoro si riferisce indifferentemente al servizio diurno, notturno e/o festivo.

ART. 9 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto per il servizio di vigilanza attiva armata per 48 mesi è di € 286.416,00 i cui costi per la sicurezza sono valutati in € 2.000,00 in quanto sono previsti rischi interferenziali. Gli importi sono da intendersi IVA esclusa.

Il monte ore lavorativo quadriennale tra servizio di vigilanza fissa e servizio di vigilanza ispettiva è indicativamente stimato in n. 11.110 ore di cui n.10.592,5 per la vigilanza fissa e n.517,5 per la vigilanza ispettiva, tra diurna e notturna.

Nella determinazione del costo orario del personale, si è aggiunto al costo medio orario del personale inquadrato nel IV livello pari ad €18,63 (come da tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali D.M. 21.03.2016 "Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari- servizio tecnico-operativo-diurno – marzo 2016") un incremento che tiene conto di nn.6 scatti di anzianità maturati e degli incrementi contrattuali sopravvenuti, per cui il costo medio orario del personale si quantifica in €21,00.

L'importo a base d'asta è determinato dunque tenuto conto del suddetto costo medio orario (euro 21,00) maggiorato di un 22% forfettario per spese generali ed utile d'impresa e che si quantifica complessivamente in €25,60.

Si precisa che il costo orario del servizio della Guardia Particolare Giurata Armata è onnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa ivi incluso il costo per la vigilanza ispettiva.

L'Istituto aggiudicatario si impegna a mantenere invariati i corrispettivi offerti in sede di gara per l'intera durata contrattuale.

Nella offerta economica l'operatore deve indicare anche i propri costi aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 10 - CENTRALE OPERATIVA

Il Fornitore ha l'onere di dotarsi di una Centrale Operativa che sarà finalizzata alla gestione e coordinamento di tutti i servizi di vigilanza oggetto del contratto. In particolare la Centrale Operativa dovrà consentire il coordinamento dei servizi di vigilanza fissa e ispettiva nonché l'attivazione degli interventi di pronto intervento entro 10 minuti dalla chiamata. Il fine attribuito alla presenza di una Centrale Operativa è creare delle sinergie tra la vigilanza in loco e quella da remoto in modo da garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi.

La centrale dovrà essere dotata di gruppo di continuità statiche e gruppo elettrogeno con avvio automatico ed essere in grado di garantire la direzione unitaria, la costante controllabilità, il coordinamento l'assistenza del personale operante.

Il Fornitore dovrà garantire la continuità operativa dei sistemi di comunicazione tra la Centrale Operativa e le guardie al fine di consentire la corretta gestione degli interventi.

In particolare la Centrale operativa dovrà avere i requisiti di cui all'allegato E del D.M. n. 269/2010 così come modificato dall'allegato 1 del D.M. n. 56 del 25/02/2015: "Requisiti minimi delle infrastrutture per le Telecomunicazioni".

ART. 11 - PERSONALE E PROGETTO DI SERVIZIO

Il servizio deve essere svolto esclusivamente da guardie particolari giurate armate qualificate in possesso di licenza ex art. 134, comma 1, T.U.L.P.S. sulla base dei requisiti di cui all'art.138 T.U.L.P.S.

All'atto dell'affidamento del servizio, l'appaltatore comunica al R.U.P., l'elenco del personale impegnato nel servizio.

L'elenco comprende tutti i lavoratori con l'indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento, del numero di licenza con relativa data di scadenza, del livello di inquadramento e dell'anzianità di servizio.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro 15 giorni da ciascuna variazione.

Il personale in servizio dovrà essere in possesso di attestato di partecipazione ai corsi di primo

soccorso ed antincendio. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta aggiudicataria avrà cura di verificare che tutto il personale si uniformi al Documento di Valutazione dei Rischi ed al DUVRI.

Le G.P.G. impegnate nel servizio oggetto del presente appalto, oltre all'armamento individuale, devono essere dotate di collegamento radio o telefonico con la centrale operativa.

ART. 12 - ADEMPIMENTI E ONERI DEL PERSONALE

Il personale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio.

Il Fornitore deve utilizzare nel servizio esclusivamente personale in possesso delle qualifiche nonché degli standard e delle referenze professionali richieste. Il Fornitore è tenuto a rispettare quanto previsto dai CCNL in riferimento agli obblighi di assorbimento del personale della ditta uscente.

Il fornitore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, e in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, nazionali e regionali, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale deve indossare una divisa e un cartellino di riconoscimento. In particolare, il Fornitore deve, a proprie spese, fornire la divisa di lavoro (divisa uguale per tutto il personale) autorizzata dalla Prefettura, il cartellino di riconoscimento con foto e dati identificativi del dipendente e che identifichi la Ditta di appartenenza.

Il personale deve, inoltre, portare in modo ben visibile un'efficiente arma in dotazione.

Le guardie giurate in servizio dovranno essere state sottoposte a visita medica, a cura dell'impresa assuntrice, per l'accertamento della loro idoneità psicofisica ed aver eseguito, prima dell'avvio della loro attività, un corso di formazione e preparazione ai servizi istituzionali.

Il Fornitore deve provvedere all'istruzione e all'aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative, che interessano le prestazioni richieste.

E' facoltà delle Amministrazioni richiedere al Fornitore l'allontanamento e/o sostituzione di dipendenti che non mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e corretto. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del personale che abbia dato motivo di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

La ditta aggiudicataria nei servizi dovrà impiegare personale di fiducia, che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal capitolato, osservare il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati sensibili.

Il personale è assunto dall'Appaltatore nel rispetto del CCNL della categoria ed è assicurato secondo le norme di legge.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione Europea, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 15 giugno 2015 n. 81. Nel merito dell'appendice 1 al Capitolato viene fornito l'elenco del personale che oggi presta servizio con l'impresa attualmente affidataria con il relativo livello di inquadramento e scatti di anzianità.

E' richiesto il Progetto di assorbimento della manodopera che deve essere redatto secondo le indicazioni del punto 3.5 delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13/02/2019, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata allegazione del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e costituisce quindi manifestazione di volontà di proporre un'inammissibile offerta condizionata con conseguente obbligo di esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Il su richiamato Progetto di assorbimento della manodopera, presentato dalla Ditta e allegato ai documenti dell'offerta, integra la presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 13 – GESTORE DEL SERVIZIO E CONTATTI DEL FORNITORE

Tutti i servizi sono svolti da Guardie Particolari Giurate (G.P.G.) munite della prescritta licenza del porto d'armi e abilitate all'attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I servizi sono coordinati dal Responsabile del servizio per l'appaltatore che organizza le attività in funzione delle effettive esigenze.

E' facoltà della Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore di Esecuzione coordinare con il Responsabile del servizio per l'appaltatore o con il Responsabile del posto di guardia le attività, anche temporanee, necessarie a garantire la sicurezza ed adottare il servizio alle esigenze dell'ente.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione il Fornitore deve comunicare i nominativi del gestore (e di un sostituto per i casi di assenza o impedimento) con il ruolo di referente unico e coordinatore dei servizi per l'Amministrazione con il compito di coordinare e controllare le attività effettivamente svolte e gestire la fatturazione e la reportistica. Il gestore del servizio deve comunicare all'Amministrazione tutti i suoi recapiti compreso un numero di telefono cellulare al fine di garantire la disponibilità h 24. Per verifiche, contestazioni e/o interventi d'urgenza, il Responsabile del Servizio per l'appaltatore ha l'obbligo di intervenire entro 60 minuti dalla chiamata.

ART. 14 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso al momento della offerta economica l'operatore deve aver indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e di comunicare all'ATER gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambito stesso.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'aggiudicatario dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008.

ART. 15 – OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

L'Aggiudicataria è tenuta ad impiegare addetti assunti con regolare rapporto di lavoro, con divieto assoluto di impiegare addetti incaricati con contratti d'opera.

Per le figure professionali inserite in contratto, l'istituto deve instaurare rapporti di lavoro dipendente ed assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative ed antinfortunistiche, degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti per tale fattispecie contrattuali, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti, o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro pericolo di morte, infortuni e danni a terzi.

L'istituto è, inoltre, tenuto ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicabili nella categoria anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

L'Aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell'Amministrazione, con l'avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il Responsabile del procedimento, informerà, formalmente, l'Ufficio del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali.

Qualora l'Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui ai punti precedenti, l'ATER di Matera procederà alla risoluzione del Contratto e all'affidamento del servizio all'Impresa che segue immediatamente l'Aggiudicataria nella graduatoria della gara di appalto senza che l'Aggiudicataria possa pretendere alcun risarcimento.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'ATER di Matera.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicataria.

Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare è esclusivamente a carico dell'Istituto che ne dovrà, pertanto, tenere conto nella determinazione dell'offerta.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'A.T.E.R., assumendosene ogni relativa alea.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata a mantenere il segreto, anche successivamente alla cessazione del contratto, su informazioni in merito a fatti o soggetti di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Il personale addetto deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio nel suo complesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare e degli eventuali impianti tecnologici da utilizzare. Il personale sarà tenuto altresì a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità, onestà, moralità e disponibile alla collaborazione con altri operatori e con l'utenza.

Per quanto riguarda l'espletamento del servizio e l'uso dei materiali ed apparecchiature l'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi e norme sulla prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché alle prescrizioni del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. A tale riguardo l'impresa provvede, a sua cura e spese, al vestiario, alle attrezzature e simili, agli eventuali D.P.I., in maniera rispondente alle norme indicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.

L'Istituto di Vigilanza aggiudicatario assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni interni al contratto o per qualsiasi altra causa da esse derivante, tenendo perciò sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni pretesa o molestia che al riguardo venga da essi mossa e riconoscendo, l'Aggiudicataria, che ogni eventuale onere risulta già compreso e compensato nel corrispettivo contrattuale stabilito.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, come previsto dall'art.57 D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

In aggiunta a quanto previsto per il servizio, è fatto obbligo all'appaltatore di:

- Far pervenire tempestivamente per e-mail, per PEC e/o telefonicamente, al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione, comunicazione di ogni fatto di rilievo riscontrato durante il servizio;
- Eseguire i temporanei cambiamenti di postazione degli addetti al servizio per sopraggiunte necessità segnalate dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore di Esecuzione;
- Al fine di garantire la privacy nella raccolta e nella gestione dei dati personali, osservare e far osservare al personale impiegato nel servizio, dipendenti e collaboratori, oltre alle disposizioni relative alle misure di sicurezza per la custodia delle informazioni, anche le norme in materia di tutela della privacy;
- Fornire le divise al personale impiegato nel servizio;
- Fornire tessere di riconoscimento e distintivi ed ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio;
- Fornire tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal Dlgs n. 81/2008;
- Fornire ogni altra attrezzatura, mezzo o strumento necessari o utile allo svolgimento del servizio in sicurezza e a perfetta regola d'arte.

Sono a carico dell'appaltatore le spese relative alla fornitura ed alla manutenzione delle dotazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste ivi compresa la gestione di una centrale operativa attiva 24 ore su 24 e collegata a mezzo radio o telefono con il Responsabile del servizio per l'Appaltatore e con i posti di guardia delle strutture oggetto del presente appalto.

Gli oneri indicati nel presente appalto, anche quelli non previsti ma necessari a rendere compiutamente tutti i servizi richiesti, non danno diritto a nessun maggior compenso rientrando, tutti, tra quelli che l'appaltatore ha considerato in sede di offerta.

ART. 16 - ACCERTAMENTO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Responsabile Unico del Progetto e/o il Direttore di Esecuzione hanno facoltà di verificare il corretto andamento del servizio in qualunque momento e nelle forme che ritiene più opportune per garantire la regolare esecuzione del servizio stesso.

Indipendentemente dalle modalità di attuazione di tale controllo resta inteso che comunque né l'appaltatore né i propri dipendenti potranno mai invocare la circostanza del suddetto controllo, finalizzandola all'instaurazione di qualsivoglia rapporto di dipendenza tra il personale dell'appaltatore e l'Amministrazione.

L'orario di lavoro è accertato mediante eventuale marcatura del cartellino che riporta l'inizio e la fine del servizio di ciascun addetto ovvero mediante l'acquisizione delle firme di presenza del personale in servizio.

L'attività di servizio è annotata sul registro di servizio in cui sono riportate le ore di sorveglianza effettuate per ogni turno e gli eventuali rilievi che si rendessero necessari.

Tale registro, è consultabile, a richiesta, dal Responsabile Unico del Progetto e/o dal Direttore di Esecuzione del Contratto o da altro personale dell'Ente all'uopo incaricato e a conclusione dell'appalto, ove richiesto, è consegnato al R.U.P. e, per quanto concerne le ispezioni, mediante l'acquisizione delle punzonature degli orologi marcatempo installati lungo i percorsi da controllare. Il servizio è organizzato in modo tale che i posti di guardia siano costantemente presidiati, anche mediante sostituzione per brevi lassi di tempo.

ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ed il rispetto dei termini stabiliti nel contratto, il Direttore dell'esecuzione, potrà effettuare la verifica di conformità con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

E' fatta salva la possibilità di effettuare, controlli a campione o altri controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, a discrezione dell'Ente.

L'amministrazione si riserva inoltre di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Della eventuale verifica di conformità fatta in corso di esecuzione del contratto dovrà essere redatto apposito verbale nel quale l'incaricato dovrà indicare l'esatta esecuzione del contratto e il rispetto dei termini contrattuali. Nel verbale si dovranno indicare inoltre il giorno della verifica di conformità, le generalità degli intervenuti al controllo e dovranno essere descritti i rilievi fatti, le singole operazioni e le verifiche compiute e il numero dei rilievi effettuati.

Al fine di poter monitorare l'evoluzione del servizio nonché la frequenza degli interventi prestatati, il Fornitore dovrà essere in grado di poter dettagliare, tramite la tenuta di appositi registri, le attività, svolte con i relativi dati quantitativi, i quali:

- Orari di piantonamento suddivisi in base alle sedi oggetto del servizio;
- Nominativi del personale impiegato;
- Anomalie riscontrate con l'indicazione dell'orario di ricevimento del segnale;
- Verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nell'espletamento dei servizi;
- Ogni altra informazione ritenuta di interesse dell'Amministrazione.

All'ultimazione del Servizio, dovrà comunque essere emesso il certificato di verifica di conformità o il Certificato di regolare esecuzione prestazioni dei servizi da parte del RUP nei casi espressamente individuati dall'art. 116 e dall'Allegato II.14, Capo II D.Lgs. 36/2023 in cui dovranno essere riportate le informazioni relative all'andamento del servizio svolto.

ART. 18 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario non dovrà aver avuto negli ultimi tre anni, provvedimenti sanzionatori disposti dalla Prefettura competente a seguito di accertamento da parte della Questura del mancato rispetto del

Regolamento di esecuzione di cui al R.D.635/1940 ed al R.D.733/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

L'Appaltatore è direttamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi previsti nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La ditta aggiudicataria resta responsabile verso l'Amministrazione appaltante della esatta e puntuale realizzazione dell'oggetto del contratto nonché del buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipendenti.

La stessa è obbligata a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolare modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, ecc. L'Istituto, ha, inoltre, ad esclusivo suo carico, l'onere di risarcire all'Amministrazione appaltante, e a terzi, i danni comunque determinatisi alle persone e/o cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Amministrazione, durante lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro dello stesso Istituto.

L'Istituto si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

L'Amministrazione appaltante rimane estranea ad ogni vertenza che può sorgere tra l'istituto ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere nonché del suo personale impiegato.

A tal fine l'Appaltatore, prima della stipula del contratto, è obbligato a presentare apposita polizza assicurativa con le caratteristiche indicate nel successivo art. 22.

Art. 19 – VARIAZIONE DEL SERVIZIO E REVISIONE DEL PREZZO

Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto in corso di validità, potranno essere autorizzate ai sensi dell'art.120 del D. lgs 36/2023 e s.m.i.

Nel caso si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione dell'importo del servizio nel suo complesso, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni previste nel contratto.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

ART. 20 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO E RISERVE

Il servizio è organizzato e svolto senza alcuna interruzione per qualsivoglia circostanza e dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

L'assenza del personale per infortuni, malattie o ferie non sono considerati causa di forza maggiore e, pertanto, il servizio dovrà essere organizzato prevedendo la sostituzione del personale assente. Il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali è sanzionato secondo le modalità riportate nel Contratto.

Anche insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il servizio. Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nel termine sopra indicati saranno prese in esame dal Committente solo in sede di liquidazione finale a saldo. È tuttavia in facoltà del Committente anticipare, in taluni casi, l'esame delle riserve o di una parte di esse. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.

ART. 21 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio per la partecipazione alla gara.

ART. 22 - POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà dell'ATER di Matera o di terzi, che risultino arrecati dal proprio personale, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'ATER di Matera potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a propri beni o di terzi. E' escluso in via assoluta ogni compenso alla cooperativa per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

All'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, sarà richiesta apposita polizza assicurativa stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovate nell'ambito di esecuzione del servizio e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. Copia autentica di detta polizza (Responsabilità civile Contro Terzi e Responsabilità Civile Contrattuale), con massimali previsti dall'allegato F1 al D.M. n. 269/2010, dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate.

L'aggiudicatario si impegna a fornire all'Ente le copie delle quietanze di pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

La ditta in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 23 CORRISPETTIVI

Il pagamento del servizio sarà effettuato in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento all'oggetto del servizio, il CIG, il dettaglio dei servizi prestati nel periodo di riferimento e deve essere intestata e spedita all'amministrazione, in modalità elettronica, con l'indicazione del codice IPA che identifichi l'Ufficio competente alla gestione del contratto.

Le fatture devono essere corredate dai relativi reports contenenti almeno le seguenti informazioni:

- immobile oggetto del servizio;
- ore erogate nel periodo, specificando il numero di ore effettuate per la Vigilanza Fissa e quelle e per quella Ispettiva;
- ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione.

Le fatture, ai fini della liquidazione, dovranno essere debitamente viste dal Direttore dell'esecuzione, per l'avvenuta e regolare esecuzione della prestazione.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata, oltre che alla regolarità e completezza della prestazione eseguita, alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'esecutore.

Ai sensi della normativa vigente, pertanto, l'emissione di ogni titolo di spesa è subordinata:

- all'acquisizione del DURC dell'impresa affidataria del servizio;
- alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art.48-bis del D.P.R. n.602/73, laddove ne ricorrano i presupposti.

Le spese di bonifico sono a carico dell'impresa.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo paragrafo.

Il pagamento avverrà mediamente entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

I termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all'Impresa inadempienze

nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali.
In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con conseguente esecuzione in danno del servizio.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi di aggiudicazione, se non in applicazione di variazioni di legge.

ART. 24 PENALI

L'Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

Le penali sono accertate dal Responsabile dell'Ufficio competente o dal Direttore dell'esecuzione e comunicate al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata.

Il Fornitore ha facoltà di controdedurre con le stesse modalità giustificazioni alla contestazione entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Accertata la responsabilità del Fornitore si applica la penale che sospende l'eventuale fattura per il pagamento delle prestazioni eseguite fino ad emissione della relativa nota di credito di decurtazione dell'importo della penale ovvero il R.U.P. o il D.E. respinge la fattura ove non riporti l'indicazione della penale.

Qualora l'Istituto non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili, l'Amministrazione potrà comminare una sanzione pecuniaria per un importo compreso tra € 50,00 ed € 250,00 a seconda della "gravità" della contestazione:

- ritardo dell'avvio del servizio (per ogni giorno di ritardo);
- trascuratezza nell'esecuzione del servizio;
- comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente, non conforme alle regole di correttezza professionale);
- mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi;
- mancata esecuzione di uno o più servizi previsti;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza previste dal presente Capitolato.

L'applicazione delle penalità potrà essere effettuata anche per ogni altra violazione anche se solo parziale degli obblighi derivanti dal presente capitolato; in tali casi verranno applicate al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni e l'incameramento della cauzione.

Nel caso di recidiva le penalità verranno dapprima raddoppiate e poi triplicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

La Ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'A.T.E.R.

La sospensione unilaterale del servizio da parte della Ditta aggiudicataria determinerà la risoluzione del contratto.

Qualora, nel corso della durata del contratto, si verificano scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione garantendo lo svolgimento dei servizi minimi. L'Ente, in tal caso, opererà sul canone mensile le trattenute corrispondenti alle ore di servizio non prestato.

ART. 25 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta non dovesse provvedere al servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, l'ATER di Matera potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dalla ditta. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'ATER potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata e/o sui crediti vantati dalla ditta.

ART. 26 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento al seguente codice Iban: IT28L0542404297000000000636;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, del CIG e del soggetto garantito - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera, via Benedetto Croce n. 2 - 75100 Matera, C.F. 00040490773;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) , c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 27 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà presentare, idonea cauzione definitiva nelle forme e modalità prescritte dall'art.117 del Codice. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione di primaria importanza regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni in base alla normativa vigente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività' entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà integrare la cauzione di cui l'ATER di Matera avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'aggiudicatario prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto.

L'ATER di Matera potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente in sede di pagamento del corrispettivo. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte del Committente a titolo di risarcimento del danno. In tal caso il Committente procede all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 28 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ater di Matera ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o comunicazioni a mezzo PEC senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- Frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- Stato di inosservanza dell'appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- Manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- Sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- Mancato rispetto della clausola di cui all'art. 14 del presente capitolato
- Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti.

Costituisce motivo di risoluzione ipso facto dell'affidamento e del contratto la mancata osservanza della clausola sociale.

Con la risoluzione del Contratto, sorge nell'amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, o la parte rimanente di questa.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dell'importo relativo.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese eventualmente sostenute in più dall'ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le spese possono essere prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'ATER di Matera sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 30 – RECESSO

L'ATER di Matera, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti i servizi affidati, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva in qualsiasi momento la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni, senza che la ditta possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 31 – RISERVATEZZA

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'istituto di vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice.

Il legale rappresentante dell'istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'A.T.E.R. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ATER.

In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico della ditta appaltatrice, intendendosi integralmente sollevata l'A.T.E.R. da ogni responsabilità.

ART. 32 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 33 – NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E LEGALITA'

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel "Protocollo d'intesa per la legalità" sottoscritto dall'Ater con la Prefettura di Matera.

ART. 34 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 35 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che non possono venire risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite al Tribunale Amministrativo di Basilicata. Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare interruzioni o rallentamenti alcuno della prosecuzione del servizio.

ART. 36 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Art.37 – RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è l'Ing. Pasquale Lionetti; il Resp. di gara la Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce.

Allegati:

Appendice 1: elenco del personale che oggi presta servizio con l'impresa attualmente affidataria con relativo livello di inquadramento.

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO ATTUALMENTE NEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA

N.	INIZIALI	CCNL APPLICATO	QUALIFICA	LIVELLO RETRIBUTIVO	N. ORE A SETTIMANA	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	ANZIANITA' DI SETTORE	DATA PROSSIMO SCATTO	LAVORATORE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 O'VVERO MEDIANTE FRUIZIONE DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE	SEDE OPERATIVA	OPERATORE ECONOMICO
1	L. G.	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.	G.p.G.	4°	40	Tempo pieno e indeterminato	N. 6 scatti di anzianità	//	NO	Ater Masters	Istituto di Vigilanza Metronotte Srl